



# COMUNE DI CERVETERI

(Provincia di Roma)

Area III<sup>A</sup> - Assetto Uso e Sviluppo del Territorio  
Servizio Urbanistica

Procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento del **"Servizio di Trasporto Pubblico Locale nei Comuni di Ladispoli e Cerveteri"**

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Agenzia Regionale per la Mobilità Lazio - Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Nunzi



## PREMESSA

- Art. 1 Normativa di riferimento
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Importo dell'appalto e corrispettivo
- Art. 5 Modalità di pagamento del corrispettivo
- Art. 6 Tariffe
- Art. 7 Prescrizioni minime richieste
- Art. 8 Esecuzione del servizio
- Art. 9 Prestazioni aggiuntive
- Art. 10 Trasferimento del personale
- Art. 11 Caratteristiche e numero dei mezzi
- Art. 12 Valorizzazione commerciale
- Art. 13 Personale e vestiario
- Art. 14 Responsabilità, Assicurazione, Fidejussione
- Art. 15 Carattere del servizio
- Art. 16 Obblighi dell'impresa affidataria
- Art. 17 Obblighi di informazione all'utenza
- Art. 18 Obblighi di rendicontazione del servizio
- Art. 19 Subaffidamento
- Art. 20 Sistema automatizzato di controllo AVM
- Art. 21 Controllo del servizio
- Art. 22 Cauzione definitiva
- Art. 23 Penali
- Art. 24 Risoluzione del contratto
- Art. 25 Disposizioni finali

## **PREMESSA**

Il servizio di trasporto di linea urbano del Comune di Cerveteri e del Comune di Ladispoli interessa un territorio che si estende per complessivi 160 km/q con la presenza di un litorale di circa 12 chilometri, quale fattore, quest'ultimo, che genera un incremento di utenza nel periodo estivo.

Gli abitanti residenti nei due Comuni, quale risultanti dall'ultimo censimento ISTAT sono complessivamente pari a 77.200 circa, di cui 40.000 circa residente nel Comune di Ladispoli e 37.200 circa residenti nel Comune di Cerveteri.

I centri a maggiore densità abitativa interessati dall'esecuzione del servizio sono il Comune di Ladispoli e Cerveteri e le frazioni di Marina di San Nicola, Cerenova, Valcanneto.

Nel territorio dei due comuni sono presenti 4 (quattro) stazioni ferroviarie, di cui 2 (due) pienamente operative (Ladispoli- Cerveteri e Marina di Cerveteri), mentre 2 (due) non utilizzate (Palo Laziale e Furbara). Una quinta stazione è sita nel territorio del Comune di Fiumicino (Palidoro-Torrimpietra), ma viene utilizzata intensamente dai residenti del Comune di Cerveteri.

Il territorio del Comune di Cerveteri è sede di un importante sito UNESCO (Necropoli della Banditaccia) e di un museo sito nel centro storico.

I comuni di Cerveteri e Ladispoli, hanno deciso di addivenire ad una gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale mediante l'espletamento di un'unica procedura ad evidenza pubblica con l'individuazione di un unico soggetto.

A tal fine è stata approvata una Convenzione di funzioni, giuste delibere di Consiglio Comunale n. 17 del 17 aprile 2014 (Comune di Cerveteri) e n. 7 del 16 aprile 2014 (Comune di Ladispoli).

La suddetta Convenzione di Funzioni ha stabilito che il Comune Capo convenzione, cui sono state delegate le funzioni di espletamento della procedura di gara e le future attività di gestione, controllo e vigilanza del contratto che andrà stipulato con la futura impresa affidataria è il Comune di Cerveteri. Decorso il primo quadriennio, le funzioni di Comune Capo convenzione saranno assunte dal Comune di Ladispoli, il quale subentrerà nel contratto al Comune di Cerveteri.

### **Art. 1**

#### **Normativa di riferimento**

1. Il presente Capitolato fa riferimento, esplicitamente e implicitamente, alle seguenti norme e documenti ufficiali:

- D.Lgs. n.163 /2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.P.R. n. 207/ 2010 e s.m.i. (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici);
- D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- D.Lgs. n. 422 /1997 e s.m.i. (Conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti in materia di TPL);
- L.R. Lazio n. 30/1998 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale);
- L.R. Lazio n. 16/2003 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea);
- Regolamento CEE n.1893 /1991 (in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile);
- Regolamento CEE n. 1370 /2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia);
- D.Lgs. n.395 /2000 e s.m.i. (Attuazione Direttiva 98/76/CE per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);

- D.Lgs. n. 285 /1992 e s.m.i. (Codice della strada);
- D.P.C.M. 30.12.1998 (Carta della mobilità: schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti);
- D.M. Trasporti 18.4.1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) modificato con D.M. 13-1-2004;
- D.M. Trasporti n. 448 /1991 (Regolamento di attuazione della direttiva CEE n.438 del 21-6-1989 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D.M. Trasporti n.88 /1999 (Regolamento recante norme concernenti l'accertamento e il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto);
- D.M. Trasporti 20.6.2003 (Recepimento Direttiva 2001/85/CE del 20-11-2001: Disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al conducente);

2. Sono da ritenersi applicabili al presente capitolato anche le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione del servizio, relativi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, agli assegni familiari e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e provvidenza sociale e simili.

3. Sono da ritenersi applicabili al presente servizio altresì tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore del TPL e degli impianti e materiali a questo relativo che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

4. L'impresa affidataria è soggetta alle condizioni delle Leggi e dei Regolamenti sopra richiamati, del presente Capitolato ed allegati e del Contratto.

#### **Art. 2 Oggetto**

Il presente capitolato ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto di linea urbano del Comune di Cerveteri e del Comune di Ladispoli, secondo quanto previsto dal Programma di Esercizio (**Allegati: 1/A Programma di esercizio: Orari e Sviluppo chilometrico e 1/B Programma di esercizio: Planimetrie percorsi**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e che potrà essere modificato solo d'intesa tra le parti.

#### **Art. 3 Durata**

La durata dell'appalto è stabilita in 8 (otto) anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

L'ente affidante potrà disporre la proroga del presente contratto per un tempo non superiore a mesi 6 (sei) dalla sua scadenza o, comunque, limitatamente al periodo necessario per l'espletamento della procedura competitiva ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Nel caso di cui al comma 2, l'impresa affidataria è tenuta si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio sino all'individuazione del nuovo gestore

#### **Art. 4**

##### **Importo dell'appalto e corrispettivo**

L'importo complessivo del presente appalto posto a base di gara è pari a **€ 15.062.744,00** oltre ad IVA.

Il numero minimo di chilometri annui posti a base di gara è pari a **1.022.800**.

Il corrispettivo a favore dell'impresa affidataria, quale risultante dagli atti di gara, sarà assicurato dal Bilancio della Regione Lazio, mentre l'IVA pari al 10% sarà a carico dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli.

Oltre al corrispettivo, spetteranno all'impresa affidataria gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e dalla pubblicità sui bus, nonché il corrispettivo erogato direttamente dai Comuni, per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 9 del capitolato. Salvo quanto previsto all'art. 12.

Ove l'Amministrazione regionale, a cui fa carico diretto l'onere del servizio ad esclusione dell'IVA, diminuisse di qualsiasi entità l'importo del corrispettivo annuale destinato al servizio di Trasporto Pubblico Locale dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli, gli enti concedenti ridurrebbero proporzionalmente in percentuale l'ammontare dei chilometri di esercizio senza che l'affidatario del servizio possa avere nulla a che pretendere.

#### **Art. 5**

#### **Modalità di pagamento del corrispettivo**

I corrispettivi dovuti per l'esecuzione delle prestazioni, saranno erogati secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 6 del contratto.

#### **Art. 6**

#### **Tariffe**

Il servizio verrà svolto secondo le seguenti tariffe a carico degli utenti che verranno applicate sull'intera rete:

- a) biglietto ordinario, durata 90 minuti: €. 1,10;
- b) biglietto ordinario, durata 90 minuti, venduto a bordo: €. 2,00;
- c) abbonamento settimanale: €. 7,00; (per l'intera rete)
- d) abbonamento mensile: €. 23,00; (per l'intera rete)
- e) abbonamento studenti (9 mesi): €. 170,00; (per l'intera rete)
- f) abbonamento annuale: €. 230,00; (per l'intera rete)

Restano ferme le eventuali agevolazioni tariffarie, rispetto alle tariffe ordinarie, che saranno previste dall'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara come da disciplinare.

L'impresa affidataria è tenuta al pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'ente concedente in merito alla gestione del sistema tariffario dei titoli di viaggio.

I conducenti degli automezzi sono autorizzati alla verifica di validità dei titoli di viaggio, mentre la verifica degli stessi spetterà al personale dell'impresa affidataria all'uopo abilitato.

#### **Art. 7**

#### **Prescrizioni minime richieste**

L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, da parte dell'impresa affidataria, dovrà essere strutturata tenendo in considerazione le seguenti prescrizioni minime, **pena l'inammissibilità dell'offerta**:

- a) dovranno essere rispettate, per tutta la durata del contratto, le prescrizioni minime contenute nel programma di esercizio allegato al presente capitolato;
- b) dovranno essere garantiti, per tutta la durata dell'appalto, i collegamenti prioritari con: le stazioni ferroviarie di cui in premessa e i luoghi di interesse pubblico quali: uffici pubblici, ASL, ospedali, poliambulatori, scuole, nonché i siti di interesse culturali e archeologico presenti sul territorio;
- c) tutti gli automezzi in servizio dovranno essere equipaggiati con il sistema AVM (Automatic vehicle monitoring), conforme alle prescrizioni minime allegate al presente capitolato (**Allegato 2 - Prescrizioni minime sistema AVM**) con riferimento all'art. 20;

- d) dovrà essere garantito, per tutta la durata dell'appalto, il servizio bus a chiamata (telebus) per le particolari utenze sprovviste di linea ordinaria di collegamento. A tal fine l'impresa affidataria dovrà garantire un servizio di prenotazione a chiamata da prenotare almeno un giorno prima, secondo la seguente ripartizione chilometrica: Comune di Cerveteri 90%, Comune di Ladispoli 10%. La disponibilità chilometrica per tale servizio dovrà essere pari a 30.000 chilometri;
- e) la pulizia interna di ciascun autobus deve essere effettuata almeno una volta ogni 24 ore e la pulizia esterna di ciascun automezzo deve essere effettuata almeno ogni 2 settimane;
- f) l'eventuale fuori servizio di un veicolo dovrà essere fronteggiata con la sostituzione dello stesso entro un tempo massimo di 40 minuti;
- g) le linee in servizio da e per i nodi di scambio (stazioni FFSS) dovranno garantire una idonea flessibilità oraria legata ad eventuali ritardi nell'arrivo di treni in coincidenza. Resta inteso che eventuali cambi di orari e/o percorsi saranno decisi esclusivamente dall'ente concedente;
- h) dovranno essere garantiti l'installazione e il funzionamento, per tutta la durata dell'appalto, di biglietterie automatiche: n. 2 presso i seguenti nodi scambi: Stazioni FF.SS di "Ladispoli" e di "Marina di Cerveteri"; n. 1 presso la seguente capolinea del servizio: Cerveteri - Piazza Aldo Moro; n. 2, di cui una per la frazione di "Marina di Cerveteri" e una per la frazione di "Valcanneto", entrambe nel Comune di Cerveteri;
- i) dovrà essere garantito, per tutta la durata dell'appalto, un dettagliato piano di informazione all'utenza.

#### **Art. 8**

##### **Esecuzione del servizio**

Il servizio dovrà essere esercitato nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene la sicurezza e la circolazione dei mezzi, delle prescrizioni di servizio contenute nel programma di esercizio, nonché delle eventuali modalità integrative ed aggiuntive indicate in sede di gara.

Alla scadenza della prima annualità del contratto, le parti, d'intesa tra di loro, potranno valutare la rispondenza delle modalità operative alle effettive esigenze dell'utenza, disponendo, qualora necessario, le opportune variazioni al programma di esercizio in termini di orari delle singole corse, di percorsi delle singole linee o di spostamento delle fermate previste, purché le variazioni disposte non comportino incremento del numero dei chilometri od aumento del personale e dei mezzi da destinare all'esercizio.

#### **Art. 9**

##### **Prestazioni aggiuntive**

Gli enti concedenti si riservano la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione, incrementi del numero dei chilometri da effettuare da parte del gestore, agli stessi prezzi e condizioni del presente contratto.

In casi eccezionali, quali emergenze di ordine pubblico, possono essere richiesti servizi con ordinanza del Sindaco che saranno segnalati nelle forme e secondo le procedure previste dalla contabilità dell'ente concedente. Con riferimento a tale eventuali l'impresa affidataria dovrà trasmettere nel più breve tempo possibile il relativo preventivo di spesa.

#### **Art. 10**

##### **Trasferimento del personale**

L'impresa affidataria sarà tenuto ad assumere alle stesse condizioni e modalità contrattuali il personale al momento impiegato nell'esecuzione del servizio da parte degli attuali gestori, così come indicato in sede di gara e ad applicare ai dipendenti il CCNL vigente.

#### **Art. 11**

##### **Caratteristiche e numero dei mezzi**

Non è prevista alcuna messa a disposizione di beni: per l'effettuazione del servizio, l'impresa affidataria dovrà utilizzare i beni essenziali, strumentali e non strumentali, di propria dotazione, quali uffici, deposito, officina, materiale rotabile e altri beni connessi.

L'impresa affidataria, per tutta la durata dell'appalto, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, ossia 12 mezzi più 3 di scorta, per un totale di almeno 15 mezzi, dalle seguenti caratteristiche dimensionali:

- a) n. 9 bus di lunghezza 7,5 metri minimo;
- b) n. 5 bus di lunghezza 9,5 metri minimo;
- c) n. 1 bus di lunghezza 10,5 metri minimo.

I veicoli adibiti al servizio devono risultare di proprietà dell'impresa affidataria per tutta la durata del contratto; sono ammesse anche altre forme di disponibilità (es. *leasing*), purché compatibili con l'immatricolazione dei mezzi, ai sensi della normativa vigente.

Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati in linea con la vigente normativa e con quanto previsto della D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), con le caratteristiche sopra indicate.

La colorazione dei mezzi impiegati nell'esecuzione del servizio dovrà essere uniforme e conforme a quella maggiormente usata per il servizio di trasporto pubblico locale di linea.

I mezzi adibiti all'esecuzione del servizio dovranno appartenere almeno alla classe ambientale Euro 5, per tutta la durata dell'appalto.

L'età singola dei mezzi non potrà essere superiore ad **5 anni** per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto di appalto. Sarà pertanto onere dell'impresa affidataria provvedere alla sostituzione dei mezzi obsoleti durante l'esecuzione del servizio.

Sui mezzi non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.

## **Art. 12**

### **Valorizzazione commerciale**

La pubblicità esterna e interna al parco mezzi è consentita nel rispetto della normativa vigente e ad esclusione del fronte anteriore degli autobus e degli spazi adibiti ad identificare il mezzo e, in ogni caso, non deve ostacolare la lettura del numero di matricola sui quattro lati del mezzo né creare incertezze od equivoci né avere ripercussioni negative sulla particolare tipologia dei passeggeri: qualora non si rispettassero tali condizioni, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 22. All'impresa affidataria competeranno i ricavi che da tale attività dovessero derivare. E' comunque riservata ai comuni affidatari, a titolo gratuito, una quota del **30%** degli spazi pubblicitari per la divulgazione di eventi culturali.

## **Art. 13**

### **Personale e vestiario**

E' fatto obbligo all'impresa affidataria di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSL e s.i. e della *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003.

E' fatto obbligo all'impresa affidataria di esigere il rispetto scrupoloso delle norme del codice della strada e delle regole tipiche di un comportamento di guida prudente.

Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà essere in possesso di adeguata patente di guida in relazione al mezzo condotto e possedere una perfetta conoscenza del luogo di esecuzione del servizio.

Tutto il personale dell'impresa affidataria dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese dell'impresa affidataria, di

adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.

Nell'espletamento dei servizi in oggetto, l'impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato con allegati e nel Contratto.

#### **Art. 14**

##### **Responsabilità, Assicurazione e fidejussione**

L'impresa affidataria sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente concedente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.

In particolare sarà a carico esclusivo dell'impresa affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art.2049 C.C., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal uopo l'impresa affidataria dovrà manlevare e garantire l'Ente concedente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. Per le responsabilità dell'impresa affidataria si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.

L'impresa affidataria dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto di appalto:

- a) per la responsabilità civile verso terzi (in breve: «R.C.T.») di massimale adeguato e non inferiore €. 5.000.000,00 (cinque milioni) euro per ogni singolo sinistro/per danni a persone/per danni a cose o animali;
- b) per la responsabilità civile auto (in breve: «R.C.A.») di massimale adeguato e non inferiore €. 20.000.000,00 (venti milioni) euro per sinistro complessivo/ €. 15.000.000,00 (quindici milioni) per danni a persone / €. 5.000.000,00 (cinque milioni) per danni a cose;
- c) per la responsabilità verso prestatori di opera (in breve: «R.C.O.») di massimale adeguato e non inferiore €. 1.500.000,00 (uno virgola cinque milioni) euro per sinistro e per persona.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti della polizza restano a totale carico dell'impresa affidataria.

L'ente concedente potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

L'impresa affidataria dovrà provvedere, per tutta la durata del contratto, alla stipula di apposita polizza fidejussoria, atta a garantire il pagamento dello stipendio al personale dipendente per un periodo pari a 6 (sei) mesi. Resta inteso che il mancato pagamento degli stipendi per 3 (tre) mesi sarà causa di risoluzione del contratto.

L'impresa affidataria si obbliga a sollevare l'ente concedente da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'ente concedente rimane comunque estraneo ai rapporti tra l'impresa affidataria ed i suoi eventuali sub affidatari, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

L'impresa affidataria risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

#### **Art. 15**

##### **Carattere del servizio**



Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e s.m.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.

In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, del programma di esercizio allegato e del contratto, l'ente concedente potrà dichiarare la risoluzione del contratto da parte dell'impresa affidataria e sostituirla con altro soggetto, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sulla stessa impresa affidataria e la richiesta di risarcimento danni come previsto al successivo art. 23.

#### **Art. 16** **Obblighi dell'impresa affidataria**

L'impresa affidataria, a pena di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 24, si obbliga:

- a) a organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni indicate nella convenzione di funzioni, nel contratto, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati e nella carta della mobilità;
- b) a organizzare il servizio in oggetto a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- c) all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi collettivi che regolano il rapporto di lavoro instaurato con il personale, si impegna altresì all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- d) a dotarsi di personale in possesso dei requisiti di legge previsti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto ed a garantire l'effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e degli adempimenti periodici previsti per legge. Di conseguenza si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere sollevati gli enti concedenti da responsabilità, assumendo a proprio carico i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- e) a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento del servizio ed adeguati per garantire il regolare svolgimento secondo quanto indicato in sede di gara;
- f) a garantire, per tutta la durata dell'appalto un parco mezzi con le caratteristiche indicate al presente capitolato, di **numero non inferiore a 15**, di **classe ambientale non inferiore a Euro 5** e con **età non superiore ad anni 5**. Sarà pertanto obbligo dell'impresa affidataria provvedere alla sostituzione dei mezzi obsolescenti durante l'esecuzione del servizio;
- g) ad aderire, su richiesta dell'ente concedente, al sistema Metrebus o altro sistema di bigliettazione integrata regionale;
- h) ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sull'assicurazione e la previdenza sociale, sulla sicurezza impianti e salute sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, TUSSL) e s.m.i. e Testo unico sulla *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i;
- i) ad assumere il personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio da parte dei precedenti affidatari, come indicato in sede di gara e ad applicare ai dipendenti il CCNL vigente;
- j) a stipulare apposite polizze assicurative RCA, RCT, RCO e apposita fidejussione atta a garantire il pagamento degli stipendi per il personale dipendente, di cui al precedente art. 13;

L'impresa affidataria, pena l'applicazione di penali di cui al successivo art. 23, si obbliga, altresì:

- a) a garantire la puntualità e la regolarità del servizio;

- b) a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza sia a bordo che a terra sulle caratteristiche del servizio che sugli orari, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, così come previsto al successivo art. 15;
- c) a nominare e comunicare, prima dell'avvio del servizio, un direttore/responsabile di esercizio in possesso dei requisiti previsti dal DM 448/1991 e D.Lgs. n. 395/200 e s.m.i.;
- d) a comunicare l'elenco del personale impiegato e l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione, nonché le eventuali sostituzioni dei mezzi durante l'esecuzione dell'appalto;
- e) a comunicare copia delle polizze assicurative e delle fidejussioni stipulate;
- f) a rendicontare, con cadenza mensile l'ente concedente e annuale alla Regione Lazio e l'ente concedente, in merito alla gestione del servizio. La rendicontazione avviene secondo i parametri indicati al successivo art. 18;
- g) ad approntare entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla stipula del presente contratto, la Carta della mobilità da sottoporre all'ente concedente per la preventiva autorizzazione, che si intende ricevuta trascorsi 30 (trenta) giorni solari consecutivi (completa del *fac-simile* per le osservazioni da parte degli utenti/collettività) assorbente, tra l'altro le ipotesi di indennizzo all'utenza per disservizio. La Carta dovrà essere aggiornata almeno ogni 2 (due) anni nella parte che interessa gli obiettivi iniziali (qualitativi e quantitativi), i calendari di raggiungimento nell'arco di ogni anno interessato, e quindi la situazione iniziale/finale del biennio.

Restano ferme gli ulteriori obblighi che saranno garantiti dall'impresa affidataria in sede di gara, sulla base della offerta tecnica ed economica presentata, pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 17**

#### **Obblighi di informazione all'utenza**

L'impresa affidataria procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche del servizio offerto e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari e dei punti di vendita dei titoli di viaggio.

In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:

- a) l'impresa è obbligata ad istituire un numero verde ed a mettere a disposizione un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web.
- b) Informazione a bordo: sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta della Mobilità ed ogni altro avviso richiesto dall'Amministrazione. Copie della Carta della Mobilità devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio.
- a) Informazione a terra:
  1. le fermate devono essere segnalate da apposite paline. Nei centri urbani le paline devono essere conformi alle disposizioni dei Comuni;
  2. i prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto;
  3. in luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito all'impresa affidataria di porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati e di numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio.

Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall'impresa affidataria entro e non oltre 12 mesi dalla data di inizio del servizio.

Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso che prevede da un cambiamento degli orari e dei

percorsi, l'impresa affidataria garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

Resta salva la possibilità, da parte dell'impresa affidataria, di utilizzo del servizio di Infomobilità, laddove proposto in sede di gara, purché in grado di garantire all'utenza le informazioni sopra indicate.

#### **Art. 18**

##### **Obblighi di rendicontazione della gestione del servizio**

L'impresa affidataria ha l'obbligo, ai sensi della L.R. 30/1998 e s.m.i., di presentare all'ente concedente ed alla Regione Lazio la rendicontazione annuale della gestione del servizio, sottoscritta dal legale rappresentante.

Tale documentazione dovrà contenere i dati, a consuntivo, sulla gestione del servizio svolto nell'anno antecedente, contenente i seguenti elementi:

- elenco dei chilometri percorsi per linea;
- elenco dei mezzi utilizzati;
- elenco del personale impiegato;
- ammontare degli introiti suddivisi per categoria (abbonamenti, pubblicità);
- numero dei passeggeri trasportati;
- numero biglietti e abbonamenti venduti, suddivisi per categoria (settimanale, mensili annuali);
- rapporti proventi da traffico/costi operativi.

L'impresa affidataria dovrà fornire mensilmente all'ente concedente un report del servizio svolto.

#### **Art. 19**

##### **Subaffidamento del servizio**

E' consentito il subaffidamento del servizio, previa autorizzazione dell'ente concedente, nella misura massima del 12,5% (dodicivirgolacinque per cento) ai sensi della Legge Regione Lazio n. 30/1998 e s.m.i..

Resta inteso che le imprese che andranno a svolgere il servizio devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione, sia di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica finanziaria in relazione alla percentuale subaffidata, previsti dal disciplinare di gara, pena la mancata autorizzazione da parte dell'ente concedente.

L'impresa subaffidataria dovrà comprovare all'ente concedente il possesso dei suindicati requisiti prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

L'impresa subaffidataria dovrà altresì rispettare, per la parte del servizio affidata, tutti gli obblighi posti a carico dell'impresa affidataria nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati.

Resta altresì inteso che l'impresa affidataria resta il solo responsabile e garante del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente concedente con il presente contratto. Tutto ciò premesso: 1) l'impresa deve depositare il contratto presso l'ente concedente almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 2) l'impresa subaffidataria ha l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

L'Ente concedente non provvederà al pagamento diretto dell'Impresa subaffidataria. L'impresa affidataria, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà comprovare l'avvenuto pagamento all'Impresa subaffidataria del corrispettivo dovuto in base al contratto e la regolarità contributiva.

L'impresa affidataria può dare in locazione, comodato o usufrutto, secondo le norme vigenti, impianti ed automezzi necessari per l'esercizio di tutti o di parte dei servizi subaffidati.

L'Ente concedente potrà effettuare controlli in ogni momento sull'operato dell'Impresa subaffidataria, al fine di verificare che il servizio da essa erogato rispetti le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite contrattualmente tra Ente concedente e impresa affidataria. A tal fine l'Impresa subaffidataria dovrà agevolare l'Ente concedente nelle operazioni di controllo.

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in subaffidamento per i quali si determinino tali inadempienze si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo, ferma restando la facoltà dell'ente concedente di applicare le dovute penali e provvedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 20**

##### **Sistema automatizzato di controllo AVM**

L'impresa affidataria dovrà dotarsi, entro due mesi dall'avvio del servizio, di un sistema automatizzato di controllo AVM per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le vetture e per la gestione operativa del servizio TPL, così come previsto dall'**Allegato 2** (Prescrizioni minime sistema AVM) al presente Capitolato ed aventi i requisiti tecnologici e funzionali minimi ivi indicati, così come integrati in sede di offerta tecnica.

Il sistema deve essere in grado di effettuare, oltre la localizzazione GPS dei mezzi ed il monitoraggio in tempo reale del servizio, anche la videosorveglianza a bordo.

Inoltre il sistema dovrà produrre rapporti periodici di rendicontazione del servizio, al fine di migliorarne la pianificazione e l'esecuzione e generare dati utili all'aggiornamento della carta dei servizi.

L'affidataria dovrà anche rendere possibile l'accesso da remoto da parte dell'ente concedente al sistema gestionale, al fine di consentire la visualizzazione del servizio svolto.

#### **Art. 21**

##### **Controllo del servizio**

L'ente concedente si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste dal capitolato speciale, senza che l'impresa affidataria possa eccepire nulla al riguardo, anche tramite l'accesso ai dati forniti dal sistema AVM.

L'ente concedente (nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, TUSSE) può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in detenzione dell'ente concedente, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, l'ente concedente può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e salute sul lavoro e/o della *privacy* ai sensi di legge.

L'ente concedente, per il tramite della Polizia Municipale, può sottoporre in qualunque momento gli autobus destinati all'esecuzione del servizio a verifica di idoneità presso i centri dalla stessa indicati.

L'impresa affidataria presta all'ente concedente (o al soggetto da esso incarico) ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione dei servizi.

L'impresa affidataria sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

L'ente concedente si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.

**Art. 22**  
**Cauzione definitiva**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto di appalto andrà costituita da parte dell'impresa affidataria una cauzione definitiva, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall'art.113, comma 3, del D.Lgs. 163/06.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa affidataria dovrà reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, entro il termine di venti giorni.

La cauzione definitiva di cui trattasi resterà valida per tutto il periodo del servizio e quindi fino al momento della formale liberazione del debitore principale dell'ente concedente, e quindi, in via generale, sino a 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'individuazione del nuovo affidatario, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con l'ente concedente.

**Art. 23**  
**Penali**

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'ente concedente provvederà ad applicare all'impresa affidataria le seguenti penali:

- mancata effettuazione del servizio su una linea per l'intera giornata: € 1.000,00
- mancata effettuazione di una corsa: € 200,00
- mancato completamento di una corsa: € 100,00
- ritardi nell'effettuazione di una corsa (max anticipo/ritardo 3/7 minuti): € 100,00
- variazione del servizio rispetto al programma di esercizio (al giorno): € 250,00
- vestiario indecoroso del personale operativo: € 200,00
- mancata effettuazione delle pulizie dei bus nei tempi e con le modalità indicate in sede di gara: € 250,00
- sostituzione dei mezzi rispetto a quelli aventi le caratteristiche indicate in sede di gara, senza preventiva autorizzazione dell'ente concedente (per ogni mezzo): € 500,00
- mancata rendicontazione annuale del servizio: € 3.500,00
- mancata rendicontazione mensile del servizio: € 500,00
- mancate comunicazioni previste dal presente contratto (per ogni comunicazione) € 2.500,00
- mancata predisposizione della carta della mobilità nei termini previsti dal contratto e mancato aggiornamento della stessa: € 5.000,00
- mancata o incompleta informazione all'utenza: € 1.500,00

La penale verrà applicata previa contestazione in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa affidataria, la quale avrà 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione per fornire le proprie controdeduzioni.

L'importo sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture non ancora pagate e, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

**Art. 24**  
**Risoluzione del contratto**

L'ente concedente ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, l'ente concedente, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, potrà dichiarare la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel capitolato e nel contratto ed in caso di:

- perdita dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente da parte dell'impresa affidataria;
- gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria;
- mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente da parte dell'impresa affidataria;
- gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti dall'impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara, non eliminati a seguito di diffida formale da parte dell'ente concedente ;
- cessazione o liquidazione o fallimento dell'impresa affidataria o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge;
- gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato.

L'impresa affidataria diffidata, può presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo.

In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale all'impresa affidataria, a quest'ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di alcun indennizzo. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all'impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Ente concedente e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

#### **Art. 25 Controversie**

Ogni controversia tra l'ente concedente e l'impresa affidataria, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione dell'appalto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Civitavecchia.

#### **Art. 26 Disposizioni finali**

Resta inteso che, in ossequio alle disposizioni previste nella Convenzioni di funzioni, così come espressamente richiamato nelle premesse del capitolato, decorso il primo quadriennio dalla stipula del contratto, le funzioni di Comune Capofila saranno assunte dal Comune di Ladispoli, il quale subentrerà al Comune di Cerveteri, quale ente concedente, nel contratto con l'impresa affidataria.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

#### **Allegati al Capitolato Speciale di Appalto**

- 1/A** Programma di esercizio: Orari e Sviluppo chilometrico;
- 1/B** Programma di esercizio: Planimetrie percorsi;
- 2** - Prescrizioni minime sistema AVM.